

DOPO LA RIFORMA DELLA CRISI D'IMPRESA- 19 MAGGIO 2023 ORE 06:00

## Bilanci d'esercizio: adeguati assetti in nota integrativa

*Piero Pozzana - Dottore commercialista e revisore legale in Roma*

Il bilancio d'esercizio richiede necessariamente l'assunzione di valutazioni di natura previsionale circa gli eventi che potranno verificarsi in futuro e le azioni che l'impresa potrà intraprendere. Con l'avvicinarsi delle scadenze per il deposito del bilancio 2022 le aziende "collettive" dovranno, per la prima volta, dichiarare all'interno della relazione sulla gestione o nella nota integrativa di essere in regola con gli obblighi introdotti dal Codice della crisi d'impresa, in vigore dal 15 luglio 2022, e dovranno indicare di essersi adoperati per predisporre gli adeguati assetti adempiendo all'obbligo informativo in merito alle modalità di adozione.

L'entrata in vigore della riforma della crisi d'impresa dal 15 luglio 2022 e, in particolare, dell'art. 2086, comma 2, c.c., impone attente riflessioni in tema di **informativa di bilancio** anche in ottica going concern futuro.

L'elemento comune di queste novità è l'**approccio forward-looking**, che consente alle imprese di valutare in modo approfondito gli aspetti quantitativi e qualitativi delle attività aziendali per pianificare in modo attendibile una programmazione strategica, operativa ed economico-finanziaria.

L'obbligo per le imprese di dotarsi di un **adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile**, introdotto dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, è una responsabilità fondamentale dell'imprenditore che deve assicurarsi, con un monitoraggio costante, di perseguire il principio di continuità aziendale. La mancata adozione di tale assetto organizzativo può comportare, in caso di difficoltà finanziarie dell'impresa, una responsabilità di natura patrimoniale per gli amministratori, commisurata ai danni procurati a terzi per "omessa istituzione e vigilanza".

Per evitare tale scenario, gli stessi amministratori dovranno dotare le loro imprese di procedure e prassi operative, nonché di strumenti operativi e gestionali che consentano di elaborare e fornire informazioni per monitorare costantemente l'andamento aziendale e intercettare tempestivamente eventuali i segnali di difficoltà, prima che si trasformino in crisi. Obbligo, questo, molto importante perché l'amministratore che non struttura la società con adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili commette una **grave irregolarità gestoria** che può costituire oggetto di denuncia al Tribunale *ex art. 2409 c.c.*

### Quali sono i segnali di crisi?

Costituiscono indicatori di crisi:

- a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni.

Ottemperando alla dotazione di un adeguato assetto, non potrà di certo essere azzerato il rischio di impresa (che per sua natura è ineliminabile perché insito nell'attività imprenditoriale) e non potrà neanche essere sottratta la società a problematiche e danni che si potranno verificare durante la vita dell'impresa stessa ma si potrà avere una **gestione compliant** in linea con i principi richiesti dalla norma e dalle regole, riducendo il rischio d'impresa a un livello accettabile e allo stesso tempo, si potrà tutelare l'amministratore da azioni di responsabilità alle quali è esposto perché sarebbe in grado di dimostrare, grazie alle procedure e indici adottati, che il danno causato non è stato causato dalla *mala gestio*.

Il legislatore non ha dato indicazioni né su come predisporre né quali siano i migliori assetti ma ha richiesto che siano quelli più adeguati alla società nel rispetto della **proporzionalità** e della **ragionevolezza**, fornendo alcuni parametri o variabili che possono supportare gli organi delegati alla loro realizzazione. Per gli organi delegati, in una fase di predisposizione si potrà fare riferimento a:

- documenti di prassi quali codici di autodisciplina, documenti elaborati da associazioni di categoria e di professionisti;
- motivazioni scritte delle scelte intraprese in fase di predisposizione, che ne facciano comprendere il perché del percorso scelto;
- documenti ed elaborati sviluppati grazie anche all'interazione tra i vari organi societari per conoscere e motivare le decisioni assunte per l'adeguatezza degli assetti.

Uno dei primi parametri a cui si deve fare riferimento è "la **dimensione**", visto che l'adeguatezza di un sistema è di certo influenzata dalla complessità della realtà aziendale che deve rappresentare e controllare. Per avere un parametro sulla variabile dimensione potrebbe essere utile fare riferimento alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2000/361/CE (art. 2), dove le imprese vengono contraddistinte in micro, piccole, medie e grandi imprese sulla base delle seguenti caratteristiche:

- la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera 43 milioni di euro;
- nella categoria delle PMI si definisce **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- nella categoria delle PMI si definisce **microimpresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Un ulteriore riferimento alla dimensione delle imprese lo si può trovare all'art. 2083 c.c. e nell'art. 2214 c.c. sulle scritture contabili:

- art. 2083 - Piccoli imprenditori. Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
- art. 2214 - Libri obbligatori e altre scritture contabili. L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.

I due riferimenti normativi ci possono aiutare per avere delle indicazioni sulla complessità dell'impresa sotto alcuni profili:

- numero di aree funzionali;
- complessità delle procedure e dei processi dell'attività aziendale;

- numero di addetti;
- numero di sedi e unità locali;
- complessità della produzione e delle fasi produttive;
- estensione dei mercati di riferimento.

L'esame degli elementi sopra riportati determina un differente grado di complessità del sistema organizzativo, amministrativo e contabile e per questa ragione è bene conoscere la dimensione dell'impresa, considerando le variabili su indicate, per poter organizzare in modo adeguato l'assetto.

## Il ruolo del bilancio

Un elemento che invece può essere considerato uno strumento di attuazione del forward-looking information, imposto dalla nuova normativa, è il **bilancio d'esercizio** che richiede necessariamente l'assunzione di **valutazioni di natura previsionale**, circa gli eventi che potranno verificarsi in futuro e le azioni che l'impresa potrà intraprendere.

Con l'avvicinarsi delle scadenze per il deposito del bilancio 2022 le aziende "collettive" dovranno, per la prima volta, dichiarare all'interno della relazione sulla gestione di essere in regola con gli obblighi introdotti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e in vigore dal 15 luglio 2022 e dovranno indicare di essersi adoperati per **predisporre gli adeguati assetti** adempiendo all'obbligo informativo in merito alle modalità di adozione.

## Obbligo informativo

L'art. 2428 dispone che il bilancio deve essere corredato da una **relazione** degli amministratori sulla **situazione della società** e sull'**andamento della gestione**, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.

Dalla relazione deve risultare una descrizione dei principali **rischi e incertezze** cui la società è esposta.

È doveroso sottolineare che solo il **bilancio ordinario** consente di fornire informazioni dettagliate in relazione alla struttura e alla consistenza patrimoniale, finanziaria dell'impresa e quindi gli amministratori delle società obbligate a redigere il bilancio in forma ordinaria potranno fornire informazioni particolareggiate sugli adeguati assetti organizzativi e sulle risultanze del monitoraggio e potranno farlo all'interno della **relazione sulla gestione**. Tuttavia, è importante che la redazione della dichiarazione avvenga in maniera trasparente e veritiera, al fine di evitare l'ipotesi di reato di falso in bilancio.

Nel caso in cui si rientri nelle casistiche per redigere il **bilancio in forma abbreviata**, privo di relazione sulla gestione, l'informativa potrà essere inserita nel **verbale** del consiglio di amministrazione che approva il progetto di bilancio annuale, oltre che all'interno della **nota integrativa**.

Da ricordare che non c'è alcun obbligo di fornire una informazione esterna in merito all'implementazione degli assetti adeguati e non è, di conseguenza, necessario, fare riferimento all'art. 2086 c.c. né nel bilancio, né nella relazione sulla gestione anche se si deve prestare molta attenzione a tale affermazione, visto che la valutazione dell'adeguatezza degli assetti organizzativi va di pari passo con le valutazioni, obbligatorie in bilancio, sulla **continuità aziendale** e per alcuni aspetti potremmo considerare la continuità aziendale e gli adeguati assetti organizzativi due facce della stessa medaglia.

Esiste però il collegamento delle prescrizioni dell'art. 2086 c.c. con la previsione normativa della redazione dei bilanci sulla base del presupposto del going concern, al fine di perseguire il principio di continuità aziendale anche se non viene richiesta una specifica informativa. In

questi casi può essere sufficiente indicare, nella nota integrativa, così come disciplinato dall'art. 2423-*bis* c.c., che “la valutazione delle voci viene effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”.

Un punto importante che potrebbe essere verificato **sempre in ottica going concern** è la verifica della **sostenibilità dei debiti** e della **continuità aziendale per almeno i prossimi 12 mesi** di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), D.Lgs. n. 14/2019, che presuppone l'adozione di uno strumento di pianificazione finanziaria: ad esempio, il budget di tesoreria, il rendiconto finanziario previsionale oppure, per le micro e piccole imprese, coerentemente con il principio contabile nazionale OIC 9, un conto economico previsionale, elaborato sulla base dell'orizzonte temporale dell'anno successivo, che consentono di calcolare, tra l'altro, i principi di indici di sostenibilità del debito, come il DSCR (Debt Service Coverage Ratio rappresenta l'ammontare necessario a pagare gli interessi e le rate capitale dei finanziamenti alle imprese).

Nel caso in cui ci si trovi dinanzi a incertezze significative sulla capacità dell'impresa di poter far fronte agli impegni finanziari dei successivi dodici mesi, l'OIC 11 richiede che nella nota integrativa vengano fornite le informazioni ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze che sono state identificate. Dovranno essere inoltre indicate le informazioni sui piani aziendali futuri per fronteggiare tali rischi. Devono inoltre essere indicate le motivazioni per cui sono state ritenute significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

## L'informativa sull'andamento della gestione

Con l'art. 2475, comma 6, c.c. si sono estese anche alle S.r.l. le disposizioni, già previste per le S.p.a., per il Presidente del CDA e gli amministratori delegati che hanno l'obbligo di riferire al Consiglio di amministrazione (e al Collegio Sindacale se presente) con periodicità almeno semestrale “sul generale andamento della gestione” che ricomprende gli obblighi dell'art. 2086 c.c. sull'adozione di adeguati assetti.

L'informativa relativa al **primo semestre di ciascun anno** va formalizzata con verbale apposito da trascrivere nel libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione generalmente entro il 30 settembre di ogni anno.

L'informativa relativa al **secondo semestre di ciascun anno** potrà essere fornita **nella relazione sulla gestione del bilancio annuale**. In caso di bilancio abbreviato con esonero della relazione sulla gestione, l'informativa potrà essere fornita nel **verbale** del CDA che approva il progetto di bilancio annuale oltre che all'interno della **nota integrativa** se ritenuto opportuno.

Per quanto riguarda le **realità minori**, potrebbe essere opportuno che le imprese siano comunque in grado di dimostrare di avere preso atto della nuova normativa sugli adeguati assetti, affrontato il tema, analizzate le richieste dell'art. 2086 c.c. così come individuate dal Codice della crisi d'impresa, e ritenuto l'assetto dell'impresa già adeguato alle nuove previsioni di legge. A tal fine, potrà risultare utile individuare una modalità attraverso la quale poter dimostrare che l'imprenditore, consapevole dei nuovi obblighi, si sia attivato per verificare se e come implementare l'assetto della propria impresa, per renderlo compliant alla nuova disciplina.